



Ordinanza n. 129 del 22/04/2020

Oggetto: **PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI GIORNI DEL 25 APRILE E 1° MAGGIO 2020. INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 127 DEL 21.04.2020 (PROT. N. 18603 DEL 21.04.2020)**

IL SINDACO

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio comunale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. n. 6/2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito dalla legge n. 13/2020;

Considerato che, a seguito dell'evolversi del fenomeno epidemico sul territorio nazionale, sono stati adottati, da parte degli organi centrali e regionali, diversi provvedimenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 11 marzo 2020 che prevede la sospensione di numerose attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle elencate nell'allegato 1 e 2;

Visto il DPCM 22 marzo 2020, che dopo aver confermato il DPCM 11 marzo 2020, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali presenti nel territorio, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.03.2020 con il novo elenco Codici ATECO delle attività produttive e commerciali non sospese, collegati ai sopra citati DPCM del 11.03.2020 e 22.03.2020;

Richiamati:

- il D.L. n. 18/2020;
- il D.L. n.19/2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 13.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 23 del 25.03.2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 25 del 28.03.2020;

Visto il DPCM 1° aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le sospensioni e le restrizioni previste dai predetti provvedimenti;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le sospensioni e le restrizioni previste dai predetti provvedimenti e stabilisce che dalla data di efficacia delle disposizioni contenuto nello stesso cessano di produrre effetto i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1° aprile 2020;

Richiamata l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12.04.2020;

Tenuto conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio comunale;

Ritenuto, pertanto, di evitare la presenza di non residenti presso le attività commerciali presenti sul territorio ebolitano durante le festività del 25 aprile e del 1° maggio;

Richiamata la propria ordinanza n. 127 del 21.04.2020 (prot. n. 18603 del 21.04.2020) con la quale è stato consentito, tra l'altro, nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio 2020 alle sole edicole è consentita l'apertura fino alle ore 13,00;

Ritenuto di consentire anche ai negozi di tabacchi l'apertura fino alle ore 13,00 nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000



Comune di Eboli

IL SINDACO

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. la propria ordinanza n. 127 del 21.04.2020 (prot. n. 18603 del 21.04.2020) è integrata nel seguente modo:
nel dispositivo, dopo il punto 2. è inserito il seguente punto "2-bis. nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio 2020 ai soli negozi di tabacchi è consentita l'apertura fino alle ore 13,00";
2. è confermato il contenuto della ordinanza sindacale n. 127 del 21.04.2020 (prot. n. 18603 del 21.04.2020);
3. il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
4. Il presente provvedimento è trasmesso:
 - al Governatore della Regione Campania;
 - al Prefetto di Salerno;
 - al Responsabile dell'Area Attività Produttive;
 - al Responsabile dell'Area Polizia Municipale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Eboli;
 - alla Guardia di Finanza - sede di Eboli
 - alla Polizia Stradale - sede di Eboli.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Massimo Cariello



C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli • SA
Tel. 0828/328211
scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec_comune@pec.comune.eboli.sa.it